

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3689 del 15/02/2011

Ricorso fondato su un determinato atto del processo - Onere della parte di produrlo a pena di improcedibilità - Sussistenza - Richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio - Rilevanza - Esclusione.

A norma dell'art. 369, primo e secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda; ne consegue che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un determinato atto del processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio "a quo", a norma del terzo comma del medesimo art. 369.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3689 del 15/02/2011